IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNINI, BORGHI, BUZZI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, RAMPA, PEDINI, ISGRÒ, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, COLLESELLI

Presentata il 14 dicembre 1965

Autorizzazione dell'uso del mezzo proprio di trasporto agli Ispettori Scolastici e ai Direttori Didattici

Onorevoli Colleghi! — Il secondo comma dell'articolo 13 della legge del 15 aprile 1961, n. 291, concernente il « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » autorizza l'uso del mezzo proprio di trasporto al personale con funzioni ispettive che, per lo svolgimento delle stesse, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilità di usare un'autovettura di servizio. Per tale uso, viene corrisposta una indennità di lire 30 a chilometro « quale rimborso per spese di viaggio ».

Lo stesso comma indica l'autorità che può autorizzare l'uso del mezzo proprio di trasporto – autorità, che, in sede di liquidazione della indennità, « dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati » – e fissa le modalità alle quali occorre attenersi per avere l'autorizzazione.

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici non viene applicata il suddetto comma o perché il Provveditore agli studi non risulta esplicitamente indicato tra le autorità aventi titolo ad autorizzare l'uso del mezzo proprio di trasporto o perché si ritiene che le località viciniori alla sede di servizio possono essere raggiunte facendo uso di « un'autovettura di servizio ». La prima obiezione può considerarsi infondata. Le autorità indicate nel comma in oggetto sono: « Il direttore generale o altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella del direttore di divisione o equiparata ».

La qualifica di Provveditore agli studi è senz'altro equiparabile a quella di direttore di divisione, anzi, considerando la classe di stipendio corrispondente alla qualifica, può ritenersi superiore. Potrebbe sembrare valida la seconda obiezione, ma non lo è per la considerazione che i mezzi pubblici di trasporto hanno orari non sempre frequenti ed il loro uso costringerebbe l'ispettore scolastico o il direttore didattico ad una non razionale utilizzazione del tempo disponibile. Inoltre non è valida la seconda obiezione se si considera che vi sono plessi (edifici scolastici) situati anche in località agricole o montane non raggiungibili con autovetture di servizio, e se sono raggiungibili, gli orari sono tali da impedirne l'uso. Per esempio: alcune località minori sono collegate con centri urbani di maggior importanza mediante autovetture con partenza nelle prime ore antimeridiane e ritorno nel tardo pomeriggio in contrasto con l'orario scolastico.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici, attualmente, sono costretti quando le ne-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cessità lo richiedono, da una parte a violare la norma facendo uso nel mezzo proprio e dall'altra a rinunziare al rimborso delle spese di viaggio non potendole documentare. Per ovviare a tale disfunzionalità dei servizi si presenta la presente proposta di legge.

L'articolo unico, infatti, mira a rendere più operante e continuativa la funzione dell'ispettore scolastico e del direttore didattico permettendogli, alle stesse condizioni previste per altri funzionari statali, l'uso di un mezzo proprio di trasporto.

La presente proposta di legge d'altra parte non comporta maggior onere perché il compenso di lire 30 a chilometro sostituisce quello che l'« Amministrazione » già corrisponde e forse in misura superiore per il continuo aumento delle tariffe di trasporto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici che, per lo svolgimento delle loro funzioni, debbano recarsi in località viciniori alla sede di servizio, può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasporto, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di lire 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio. L'uso di tale mezzo deve essere autorizzato dal Provveditore agli studi della provincia di titolarità, che dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati.

Il consenso all'uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato previa domanda scritta dall'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.